

CAMERA DEI DEPUTATI N. 646

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CICU, NIZZI, PORCU, MURGIA, OPPI, TESTONI,
VELLA, BARBARESCHI**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 30 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 158, secondo paragrafo, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come sostituito dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997, ratificato con legge 16 giugno 1998, n. 209, assegna alla Comunità il compito di «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari», considerato che queste regioni soffrono di svantaggi permanenti, legati proprio al loro *status* di insularità.

Per effetto di tali innovazioni, le regioni insulari costituite nel territorio dell'Unione europea hanno visto riconosciuto il diritto a godere di un trattamento differenziato rispetto agli altri enti di natura regionale o federale funzionanti nell'ambito comunitario, in considerazione del carattere di insularità che le contraddistingue. L'ordinamento comunitario deve, pertanto, te-

nere conto di simili svantaggi e prevedere l'adozione di misure specifiche atte a consentire l'integrazione delle regioni insulari nel mercato interno, a condizioni eque. Il fatto che l'insularità sia un tratto comune a queste regioni non comporta affatto che le specifiche misure adottate debbano essere in ogni caso identiche. Il loro contenuto può anche variare notevolmente da realtà a realtà: come lo stesso Parlamento europeo ha tenuto a sottolineare, le varie regioni insulari non subiscono allo stesso modo il fattore insulare, rendendo necessaria una politica europea in loro favore che sappia adattarsi ai differenti problemi che stanno loro di fronte.

Anche su un altro piano l'ordinamento comunitario ha di recente fatto registrare notevoli sviluppi per quanto riguarda lo *status* delle singole regioni insulari. Si tratta delle significative aperture verso l'obiettivo

di una « Europa delle regioni », in cui le autonomie regionali e locali, concorrendo con gli Stati e le istituzioni comunitari alla realizzazione del processo di integrazione in atto, rendano più credibile il principio che le decisioni prese a livello europeo debbano essere assunte il più vicino possibile ai cittadini. Tutte le regioni, anche quelle più svantaggiate e periferiche, devono poter fare sentire la loro voce, al fine di evitare che il divario con la parte più sviluppata dell'Europa, invece di ridursi, si accresca pericolosamente.

Ad una siffatta evoluzione dell'ordinamento comunitario non ha corrisposto, in Italia, alcuna modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, recante norme in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. In base alla normativa vigente la ripartizione dei seggi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte di più regioni, da cui consegue una pressoché sistematica esclusione dal Parlamento europeo di quelle regioni che, all'interno di un'unica circoscrizione, abbiano un numero di elettori considerevolmente inferiore rispetto a quello delle regioni più popolate. L'esigenza di mettere fine ad una simile anomalia, avvertita anche di recente nel nostro Parlamento — come attesta la presentazione, nelle ultime legislature, di diversi progetti di legge in materia — si pone, nel caso della Sardegna, con caratteri di particolare urgenza.

A questo proposito, conviene anzitutto tenere presente che in una fase in cui l'« intergruppo delle isole » del Parlamento

europeo sviluppa un'intensa azione volta ad ottenere l'attuazione dei principi che, rispetto alle regioni insulari, i trattati comunitari finalmente contengono, la Sardegna non può disporre, in seno all'Assemblea di Strasburgo, di propri rappresentanti che possano far valere efficacemente le istanze connesse agli specifici caratteri della sua insularità.

Non va dimenticato, inoltre, che a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, anche ai sardi è stato riconosciuto lo *status* di minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Non si può, infine, fare a meno di sottolineare come tra le regioni che, per effetto della citata legge n. 18 del 1979, risultano prive di una propria rappresentanza al Parlamento europeo, la Sardegna presenta un'ulteriore particolarità: quella di poter assicurare, con una popolazione di circa 1.500.000 abitanti, l'elezione di almeno due eurodeputati nell'ambito di una circoscrizione elettorale che coincida con il territorio della regione.

Per queste ragioni riteniamo la « cancellazione » della Sardegna dall'Assemblea di Strasburgo iniqua e inaccettabile e proponiamo la costituzione di due distinte circoscrizioni elettorali, una per la Sardegna e l'altra per la Sicilia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« La regione Sardegna e la regione Sicilia costituiscono ciascuna una circoscrizione elettorale ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nelle circoscrizioni V e VI le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 5.000 e non più di 10.000 elettori ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'elettore può manifestare non più di tre preferenze in ogni circoscrizione, ad esclusione delle circoscrizioni V e VI, nelle quali può manifestare non più di una preferenza ».

ART. 4.

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ALLEGATO 1
(Articolo 4)

« Tabella A

Circoscrizioni elettorali

Circoscrizioni		Capoluogo della Circoscrizione
I	Italia nord-occidentale (Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia)	Milano
II	Italia nord-orientale (Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Emilia-Romagna)	Venezia
III	Italia centrale (Toscana – Umbria – Marche – Lazio)	Roma
IV	Italia meridionale (Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)	Napoli
V	Sardegna	Cagliari
VI	Sicilia	Palermo

».

